

Roma, 02/04/2015

Circolare n. 03/2015

A tutte le aziende

- loro sede -

OGGETTO: INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI E LE TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si comunica che la c.d. "Legge di Stabilità 2015" ha introdotto degli incentivi consistenti nell'esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi quelli INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e per un importo massimo di a Euro 8.060,00 annui (adeguati percentualmente per i rapporti part-time) per:

- 1) le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2015;
- 2) le trasformazioni degli attuali contratti a tempo determinato, in contratti a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2015.

Restano esclusi dall'incentivo i contratti di apprendistato ed i rapporti di lavoro domestico

Il diritto all'esonero contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (e assenza di violazioni alle norme a tutela delle condizioni di lavoro);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti);
- le nuove assunzioni devono riguardare lavoratori che nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non sono stati occupati (presso qualsiasi datore di lavoro) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato;

- i lavoratori da assumere non devono aver avuto, nel periodo dal 01.10.2014 a 31.12.2014, rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (nonché facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro medesimo);
- i lavoratori non devono avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza (fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine (considerato che la fruizione all'esonero contributivo è operante, ferme le altre condizioni, anche per i lavoratori utilizzati mediante contratto di somministrazione, la violazione del predetto diritto di precedenza, sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione, senza la preventiva offerta di riassunzione ai lavoratori licenziati o cessati di cui sopra);
- il datore di lavoro (ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione) non sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di CIGS o CIG in deroga, tranne i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti di sospensione.

L'esonero contributivo non può eccedere, mensilmente, il totale dei contributi previdenziali dovuti e non può essere utilizzato per compensare altri tributi o contributi. In caso di credito residuo lo stesso sarà riportato nel mese successivo

Per la verifica della situazione lavorativa pregressa dei lavoratori da assumere è obbligatorio che il lavoratore stesso produca al futuro datore di lavoro un certificato storico rilasciato dal Centro per l'impiego e un'autocertificazione con la quale attesti che non ha avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Aldo Miggiano